

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

NOTIZIARIO DELLE IMPRESE



Trend Micro: soluzioni di sicurezza su misura per gli ambienti virtualizzati

Le soluzioni per la protezione degli ambienti cloud e virtualizzati continuano ad essere protagoniste del mercato della sicurezza. Le aziende in questo momento puntano molto sul consolidamento dell'infrastruttura, soprattutto nell'ottica della virtualizzazione come perno di partenza per il passaggio al cloud pubblico o privato e per gli ambienti virtualizzati la sicurezza deve essere considerata un elemento imprescindibile, con soluzioni studiate appositamente per la loro particolare struttura.

Trend Micro, forte anche di una consolidata alleanza tecnologica con VMware e delle implementazioni effettuate per questo vendor di riferimento, è in grado di offrire una soluzione all'avanguardia: Deep Security, pensato espressamente per le architetture virtuali e che sfrutta una nuova tecnologia agentless. Deep Security costituisce un passo avanti rispetto ai prodotti utilizzati nell'ambito della sicurezza tradizionale e permette di evitare una serie di attività onerose in termini elaborativi. I suoi vantaggi sono stati resi

noti attraverso i risultati di un test effettuato da The Tolly Group, che ha comparato negli ambienti virtualizzati le prestazioni di Deep Security con quelle dei principali concorrenti. Le verifiche hanno rilevato che le performance di Deep Security sono fino a 11 volte superiori rispetto a quelle della concorrenza. I risparmi a parità di prestazioni, che vanno dal 40 al 60% delle risorse elaborative, consentono dunque alle aziende di aumentare il numero di macchine virtuali installabili su un singolo host e di gestire un numero 3 volte superiore di desktop virtuali. Ciò si traduce in risparmi aggiuntivi sui costi di funzionamento, grazie all'ulteriore riduzione dell'hardware necessario, a un minor consumo di fonti energetiche - prime tra tutte quelle per l'alimentazione e il raffreddamento dell'infrastruttura - e all'incremento del Roi per qualsiasi progetto di virtualizzazione.

Per informazioni: www.trendmicro.it

COMPAGNIA ITALIANA
SALI SPA



TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUL SALE

Un recente studio mette in luce quanto ancora gli italiani devono sapere sul sale per un corretto utilizzo in cucina e per la salute

Il sale è legato alla storia dell'uomo e alla comparsa delle prime civiltà stabili nel Mediterraneo. Da sempre, è utilizzato per mangiare, conservare, curare ma anche pagare e pregare. **Ma oggi cosa sanno gli italiani del sale?** Da una recente ricerca "Gemma di Mare" (condotta da Coesis per Compagnia Italiana Sali) risulta che il 95% dei consumatori è convinto di usare sale marino, ma in realtà ben l'80% compra sale di miniera senza saperlo! Rispetto a quello di miniera, **il sale marino è migliore perché è più ricco di oligoelementi e contiene meno sodio.**

Poco ma buono! Lo studio conferma che oltre il 50% degli intervistati dichiara di ridurne il consumo a causa degli effetti sulla pressione e della ritenzione idrica. È vero che spesso si fa un consumo eccessivo di sale - circa 10 grammi pro capite, in realtà, **la quantità di 6 grammi al giorno è considerata un giusto compromesso** tra gusto e salute. Il sale è importante per assumere iodio: un elemento indispensabile per la crescita sia fisica che

psichica, perché svolge un ruolo fondamentale nella regolazione della tiroide. Dal 2005, il Ministero della Sanità

ha reso obbligatoria la vendita di sale iodato per combattere la **carenza di iodio di cui soffrono oltre 6 milioni di italiani.**

Il sale non è tutto uguale! Esistono tanti tipi di sale... Il **sale iposodico**, con una ridotta quantità di sodio sostituita con il potassio. Il **sale marino integrale** non trattato, più naturale e ricco di oligoelementi. Il **Fiore di Sale**, il più raro e pregiato perché raccolto a mano secondo metodi antichi, caratterizzato da cristalli croccanti che esaltano il gusto delle pietanze.

Il sale è solo bianco? Da altre culture arrivano i sali colorati naturalmente o aromatizzati. Un'ampia gamma, come quella di **Sale Gemma Selezione**, per tutti i gusti: il sale rosa dell'Himalaya - il più conosciuto, il sale rosso delle Hawaii, il sale nero delle Hawaii, ma anche il sale affumicato, il sale di fiume in fiocchi dall'Australia...

Dietro il comune pensiero che il sale è solo sale, esiste un mondo intero, sconosciuto e intrigante, ricco di storia ed in continua evoluzione. Chi l'avrebbe detto?



Legge di stabilità I PROFESSIONISTI

Lo studio diventa società

«Stp» anche multidisciplinari ma restano dubbi sulle incompatibilità

A CURA DI
Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

Dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità, potranno essere costituite le società tra professionisti (Stp) oppure le società già esistenti, che abbiano ovviamente un oggetto diverso da quello professionale, potranno essere trasformate in Stp con oggetto professionale.

Le Stp potranno indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative: è previsto che esse evidenzino la loro particolare natura rispetto alle società "normali" apponendo, nella ragione sociale, l'espressione «società tra professionisti»: avremo quindi, ad esempio, la «Alfa società per azioni tra professionisti».

Dalla scelta del tipo sociale deriva ovviamente l'applicazione delle regole relative a ciascun tipo: ad esempio, le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, distruzione organica della società, eccetera.

Anche la società semplice potrà dunque essere "usata" come Stp: anzi, se si prescelga la società di persone come forma organizzativa della società professionale, indubbiamente la società semplice appare una forma assai idonea, per la sua intrinseca natura non commerciale, dovendo la Stp avere come oggetto «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci».

Se si sceglie di organizzare l'attività professionale con

una società commerciale c'è poi il problema della sua sottoponibilità o meno a fallimento: nel silenzio della legge, è dubbio se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure, come pare, la natura intrinsecamente non commerciale dell'attività professionale esercitata.

I soci della Stp - indicati in dettaglio nel grafico qui a destra) in sintesi possono essere: a) professionisti iscritti a ordini, albi e collegi; b) professionisti di Stati Ue; c) soggetti non professionisti «soltanto per

UN RUOLO DA CHIARIRE

Il capitale potrà essere di maggioranza e il socio potrà svolgere attività non riservate, anche se l'«esclusiva» non è scontata

prestazioni tecniche»; d) soggetti non professionisti che diventano soci della Stp «per finalità di investimento»: cioè i soci di capitale. La legge tace sulla ripartizione del capitale tra professionisti e non: quindi si potrà avere una Stp con professionisti al 90% e non professionisti al 10%, e viceversa.

Nella nuova legge nulla è detto nemmeno sul punto della composizione degli organi: e quindi è ipotizzabile, ad esempio, che in una società in accomandita semplice tra professionisti, l'accomandatario sia un non professionista, così come un consiglio di amministrazione di una Spa professionale potrà essere, in tut-

to o in parte, composto da non professionisti.

La legge ammette le società multiprofessionali: resta da capire se gli ordinamenti professionali che oggi impongono incompatibilità tra una professione e l'altra resisteranno rispetto allo spazio di libertà che indubbiamente deriva da questa nuova normativa. Il nodo dovrà essere sciolto con un regolamento del ministro dello Sviluppo economico, il quale dovrà anche disporre norme in tema di iscrizione delle Stp negli albi professionali nonché di applicazione alle Stp del procedimento disciplinare in caso di violazioni deontologiche.

Viene inoltre espressamente disposta dalla nuova disciplina l'incompatibilità con «la partecipazione ad altra società tra professionisti»: si tratta sicuramente del divieto per il professionista di partecipare a una pluralità di Stp; ma non è chiaro se la presenza in una pluralità di Stp sia inibita pure ai soci non professionisti, come pare di capire dal fatto che la legge non fa distinzioni su questo punto.

La legge disciplina infine l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società professionale: esso va svolto solo dal socio professionista designato dal cliente; in mancanza di questa designazione, la scelta del professionista è effettuata dalla società e deve essere comunicata per iscritto al cliente. Ma sul punto la legge preannuncia un regolamento attuativo del ministro dello Sviluppo economico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il nodo tributario

Andrà evitata la concorrenza fiscale tra le diverse strutture

Chi può entrare



ISCRITTI ALL'ORDINE

Professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi (è espressamente previsto che venga escluso dalla società il professionista sia cancellato dall'Albo)



CITTADINI UE

Cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché siano in possesso di un titolo di studio che sia abilitante alla professione



PRESTAZIONI TECNICHE

Soggetti non professionisti «soltanto per prestazioni tecniche»: la legge non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un socio d'opera non professionista in Stp di persone, che svolga funzioni di supporto rispetto ai servizi prettamente professionali; oppure a un socio-amministratore di Stp di capitali che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio



SOCI DI CAPITALE

Soggetti non professionisti che diventano soci della Stp «per finalità di investimento», i soci di capitale. La norma non dice nulla sulla ripartizione del capitale tra professionisti e non: e quindi si potrà avere, ad esempio, una Stp con professionisti al 90% e non professionisti al 10%, così come, viceversa, soci di capitale al 99% e con i professionisti all'1 per cento.

Gli effetti. Costi e adempimenti a confronto

Lo studio associato resta più «light»

La legge di stabilità abroga la vecchia legge 1815/1939 e cioè l'obbligo all'esercizio associato della professione nella forma dello studio associato e del divieto di adottare la forma societaria. Ciò non significa, però, che venga meno la possibilità per i professionisti di continuare ad aggregarsi in studi associati. Si pone così il problema di scegliere quale sia la forma organizzativa più opportuna nel caso concreto. Anzi, è da presumere che, almeno in un primo periodo, non ci sarà la corsa a costituire società professionali perché gli studi associati sono strutture molto più «leggere», con costi inferiori e flessibili. Ad esempio:

a) non c'è necessità di un formale atto costitutivo né di una sua iscrizione nel Registro imprese (la scrittura privata autenticata serve solo per ripartire gli utili in misura diversa da una loro divisione per teste);
b) la nomina di organi amministrativi o di controllo è una necessità (di fatto, non di diritto) negli studi di dimensioni maggiori, altrimenti se ne fa a meno;

c) gli studi associati non hanno bisogno, come le Srl e le Spa, di dotazioni patrimoniali minime, sia in sede di costituzione sia durante la loro esistenza;
d) l'ingresso e l'uscita dei «soci» sono eventi privi di formalismi così come non vi sono formalità per le eventuali «elezioni» di cariche interne, negli studi più grandi;
e) non vi sono limiti alla distribuzione infrannuale di acconti di utili;

f) non vi sono obblighi di redazione di bilanci né di un loro deposito al Registro imprese (anzi, la pubblicità dei ricavi che deriverebbe dall'obbligo di deposito del bilancio non a tutti farebbe piacere).

Il fisco

C'è poi il nodo tributario, su cui la nuova legge è completamente silenziosa: dovrà essere tempestivamente chiarito che le varie forme associative dell'attività professionale non potranno farsi concorrenza sotto il profilo della loro convenienza fiscale e che quindi le modalità di deter-

minazione del reddito professionale conseguito da uno studio associato (e la conseguente tassazione dell'utile d'esercizio) sono identiche a quelle del reddito conseguito da una Srl professionale. C'è già un precedente, e basta sfruttarlo: è la risoluzione n. 18 del 28 maggio 2003, che qualifica come reddito di lavoro autonomo, da determinare quindi con il principio di cassa, quello conseguito dalla società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001.

L'evoluzione della forma

La possibilità di esercitare la libera professione in forma societaria pone il problema dell'evoluzione in forma societaria dell'attività professionale già esercitata in forma individuale o in forma di studio associato.

A parte il caso della cessione dello studio professionale a una società (operazione sulla quale non vi dovrebbero essere dubbi: si veda la Cassazione 2860/2010), per passare da studio associato a società si può pensare anzitutto a una operazione di trasformazione, ma con

PRO E CONTRO

1
**MAGGIORI
POSSIBILITÀ
DI SCELTA**



Cade un divieto
Abrogato un «blocco» ormai assolutamente datato nel tempo, l'attività professionale apre a tutte le forme societarie e ai soci di capitale. La legge ammette le società multiprofessionali pur con diversi nodi da sciogliere

2
**NON CI SARÀ
LA CORSA
ALLE NUOVE STP**



Vantaggio competitivo
Gli attuali studi associati sono strutture molto più «leggere» e flessibili, con costi inferiori. La burocrazia è molto minore: non servono atto costitutivo, capitale minimo e nomina degli organi amministrativi e di controllo

la necessità di dover equiparare lo studio associato a una società semplice (si veda ad esempio la Cassazione nella sentenza 16500/2004). Più in salita pare la strada della trasformazione eterogenea progressiva (da ente non societario a società di capitali) perché l'articolo 2500-octies del Codice civile prevede come possibile punto di partenza solo «i consorzi, le società consortili, le comunità d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni», e quindi (sempre che si tratti di una elencazione esaustiva) un perimetro nel quale le associazioni professionali non sarebbero comprese.

Si può poi pensare a un conferimento dello studio individuale o dello studio associato in una società, con l'esito che il professionista singolo o i soci dello studio associato divengono soci della Stp conferitaria. Questa operazione, civilisticamente un po' dubbia, ha però di recente avuto un avallo fiscale: nella circolare delle Entrate 8/E/2009 (risposta 13) e nella risoluzione 177/E del 2009 l'Agenzia ha dettato le condizioni in presenza delle quali non si forma in questi casi alcuna plusvalenza fiscalmente rilevante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANALISI

Angelo Busani

Dalla Borsa al supermarket la partita del «decoro»

La possibilità di utilizzare la forma societaria per l'esercizio dell'attività professionale apre indubbiamente uno scenario del tutto nuovo rispetto al divieto che è stato vigente nel nostro ordinamento per 72 anni, dal 1939 a oggi. La novità principale risiede evidentemente nel fatto che sarà possibile rendere il servizio professionale con strutture di proprietà di soggetti non professionisti, i quali potranno investire capitali mirando al dividendo derivante dall'attività professionale svolta dai soci professionisti (o dai «professionisti dipendenti» della Stp, sempre che gli ordinamenti professionali consentano a un professionista di essere «dipendente non socio» di una società professionale).

È chiaro che questo scenario non è immaginabile a livello di strutture professionali di piccole dimensioni: che queste possano essere gestite in forma societaria o che si continui a gestirle nella forma dello studio associato, probabilmente poco importa. Anzi, come dimostrato negli articoli di questa pagina, è presumibile che lo studio associato continuerà a essere la forma preferita, per la sua semplicità, leggerezza e flessibilità.

Ragionando a livello di grandi dimensioni, invece, l'organizzazione delle professioni in senso societario potrebbe rappresentare una svolta epocale: da un lato, i grandi studi, che sono strutture costosissime, ma che spesso distribuiscono anche una notevole remunerazione ai loro professionisti «di maggioranza», potrebbero addirittura pensare a una qualche forma di quotazione.

D'altro lato, ed è qui probabilmente il vero problema, l'apertura del sistema professionale al capitale non professionale potrebbe comportare la creazione di veri e propri franchising della libera professione, con relativa vendita dei servizi professionali in negozi su strada o in centri commerciali o addirittura mediante corner nei supermercati. Ed è chiaro che qui non sarà tanto la forma societaria a far discutere, quanto il «decoro» della professione al cospetto di banchi di frutta, di scaffali di detersivi e di surgelatori di pesce: le regole deontologiche riusciranno a fare argine rispetto a questa possibile deriva?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi Ordini. Tutti i dubbi su strumenti e tempi di realizzo

Le categorie: sbagliato un Dpr per la riforma

Laura Cavestri

Riformare gli Ordini con un Dpr - che dovrebbe imporre la formazione continua dei professionisti, l'assicurazione obbligatoria e un procedimento disciplinare terzo - potrebbe, secondo gli Albi, rivelarsi un boomerang. Anche la scadenza per adeguare, con Dpr, gli ordinamenti ai principi della manovra estiva - Dl 138, legge 148/2011 - non è, secondo gli Ordini, del tutto pacifica.

Dopo il varo parlamentare della legge di stabilità i professionisti si interrogano su tempi e modi per convertire le norme su formazione e assicurazione obbligatoria, disciplina ed equo

compenso in pratiche vincolanti per gli iscritti.

L'articolo 4-septies della legge di stabilità - oltre a eliminare il riferimento al tariffario come parametro per determinare le parcelle e a disciplinare la nuova forma di società tra professionisti - afferma che gli ordinamenti dovranno essere riformati entro 12 mesi per rece-

LA MOTIVAZIONE

Il regolamento non è adatto a definire una disciplina «concorrente» tra Stato e Regioni

pire i principi della manovra di ferragosto. Lo strumento sarà un decreto del presidente della Repubblica

«Le professioni - ha spiegato Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro - sono materia concorrente tra Stato e Regioni, in base all'articolo 17 della Costituzione. Per questo, il Dpr rischia di essere un veicolo giuridicamente inadeguato».

«Lo strumento migliore sarebbe il decreto legislativo - sottolinea Leopoldo Freyre, presidente degli architetti - perché rispetta la competenza concorrente centro-periferia. Inoltre, se una categoria decide di armo-

nizzare un aspetto del proprio ordinamento non strettamente contenuto nei principi revisionati con il Dl 138/2011, il decreto legislativo consente più «flessibilità», mentre con il Dpr si va subito fuori delega e si rischia il contenzioso».

All'obiezione degli Ordini sullo strumento legislativo, il nuovo Governo dovrà dunque dare risposta e si vedrà se confermerà che il Dpr - secondo l'articolo 17, comma 2 della legge 400/1988 - può intervenire su norme di rango primario.

Inoltre, c'è il fattore-tempo. Poiché il comma 1 dell'articolo 4-septies innesca una correzione sull'articolo 3, comma 5 della

manovra di ferragosto, i 12 mesi non ripartono dal 1° gennaio 2012, ovvero dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, ma dal 13 agosto scorso. Se il regolamento non fosse approvato nei tempi previsti? «Sembrirebbe trattarsi - ha concluso Calderone - di una delega a tempo. Se scade il tempo, il rischio è che scada anche l'obbligo formale di adeguarsi».

Per i consumatori, la riforma è un passo importante nel ridurre l'asimmetria informativa tra cliente e professionista, ma non risolve tutti i problemi.

Per Silvia Castronovo, di Altroconsumo, «è importante aver sancito che le parcelle so-

no pattuite per iscritto liberamente e che nessun tariffario può costituire una *moral suasion* non andare sotto a una certa soglia». Sulle società il parere è controverso. Prosegue Castronovo: «Società di capitali per renderle competitive anche sul fronte dei prezzi e dell'offerta dei servizi erano auspicabili. Un capitale maggioritario potrebbe però attirare finanziamenti illeciti».

Per Giuliano Poletti, presidente di Legacoop, invece, «proprio il modello cooperativo potrà costituire per i giovani professionisti uno strumento efficiente nella gestione di prestazioni e competenze multidisciplinari. Così da poter offrire ai clienti servizi professionali diversificati e di elevato livello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA